

## PRIMO PIANO

### Axa, al via accordo con Ing

Prosegue il cammino di Axa sulla strada della bancassicurazione. Il gruppo francese ha annunciato una partnership con il gruppo olandese Ing per la creazione di una piattaforma digitale per distribuire soluzioni property & casualty, salute e protezione. La novità riguarderà anche il mercato italiano, insieme a Francia, Germania, Repubblica Ceca e Austria.

Secondo Thomas Buberl, group ceo di Axa, l'accordo rappresenta "un cambio di passo nel futuro delle soluzioni assicurative digitali: sfrutta le capacità e le risorse dei due gruppi per fornire una diversa customer experience e soddisfare le esigenze di protezione dei clienti di Ing". La partnership, ha aggiunto, costituisce inoltre "un passaggio chiave nella trasformazione di Axa, completamente orientata a passare da pagatore a partner del cliente". Soddisfazione anche nelle parole di Ralph Hamers, ceo del gruppo Ing, il quale ha sottolineato come l'accordo apra nuovi spazi "nel nostro obiettivo di creare una piattaforma customer-centric".

Axa e Ing, come spiega una nota congiunta, lavoreranno insieme per sviluppare servizi e prodotti assicurativi personalizzati, accessibili attraverso l'app mobile del gruppo bancario, che possano "incontrare i bisogni a lungo termine dei clienti nei segmenti living, mobility e wellness".

Giacomo Corvi

## RISK MANAGEMENT

### Gdpr, cosa cambia per il settore sanitario

Dopo l'introduzione della normativa sulla protezione dei dati personali sarà necessario avviare un coordinamento tra il nuovo regolamento europeo e la legge Gelli. Secondo Ernesto Macri, avvocato e docente Cineas, le strutture dovranno riorganizzare e ridigitalizzare i servizi sanitari

Entrato in vigore da poche settimane, il regolamento europeo sulla protezione dei dati personali (Gdpr) sta mettendo alla prova tutte le categorie produttive. E l'ambito sanitario è tra quelli che più di altri dovranno attivarsi per adottare un modello organizzativo per la sicurezza informatica e la gestione dei dati nel rispetto della privacy. Dopo l'introduzione della legge Gelli-Bianco, il settore si trova nuovamente di fronte alla necessità di dover adeguare i propri sistemi seguendo un percorso di generale riammodernamento dei processi. Secondo l'avvocato **Ernesto Macri**, docente del master in *Hospital risk management* del **Cineas**, sarà necessario avviare un coordinamento tra la legge Gelli e il Gdpr. "La legge Gelli, nell'articolo 1, sancisce il principio della sicurezza delle cure, indicandola come parte costitutiva del diritto alla salute. Più nello specifico, nel secondo comma si sottolinea che la sicurezza delle cure viene realizzata anche mediante l'utilizzo appropriato delle risorse strutturali, tecnologiche e organizzative." Partendo da questa considerazione – spiega Macri – possiamo osservare in qualche modo quella che dovrebbe essere l'applicazione sotto il profilo del Gdpr della legge Gelli". E secondo Macri ciò significa pensare a ri-organizzare e ri-digitalizzare i servizi sanitari.

#### IL FUTURO DEL CODICE DELLA PRIVACY

In modo particolare, Macri fa notare che il primo articolo della legge Gelli da prendere in considerazione in riferimento al Gdpr è l'articolo 4, dove si fa riferimento alla trasparenza dei dati. Al primo comma, osserva l'avvocato, viene esplicitata la necessità che le prestazioni sanitarie erogate dalle strutture sanitarie pubbliche o private siano soggette all'obbligo di trasparenza con il limite del rispetto del codice dei dati personali.

(continua a pag. 2)



Da oggi puoi leggere **Insurance Daily**  
scaricandolo gratuitamente  
dall'App **Insurance Review**



(continua da pag. 1)

“Quindi – sottolinea – nella legge Gelli è già prevista la necessità di coniugare la trasparenza dei dati con il rispetto della riservatezza degli stessi”. Va inoltre ricordato che il Codice della privacy (d.lgs 196/2003) prevede già una serie di garanzie a tutela della riservatezza del paziente per quanto riguarda la fruizione delle prestazioni sanitarie.

“Pertanto – spiega – un primo profilo di criticità riguarderà il futuro del d.lgs 196/2003 all’indomani dell’entrata in vigore del Gdpr, che è ispirato a una filosofia diversa, cioè quella della cosiddetta *accountability*, introducendo una serie di regole per il titolare del trattamento dei dati”.

## L'ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE SANITARIA

Un'altra novità significativa della legge Gelli che dovrà trovare necessariamente un coordinamento e un adeguamento riguarda l'accesso alla documentazione sanitaria da parte del paziente.

“La spinta ad andare verso un processo di digitalizzazione – afferma Macrì – è volta ad assicurare all'assistito una risposta più efficiente alle richieste di accesso alle cartelle cliniche”. Attualmente, secondo quanto previsto dalla legge Gelli la richiesta deve essere presa in carico dalle strutture medico sanitarie nell'arco di sette giorni, quindi in tempi abbastanza brevi, lasciando un ulteriore spazio di 30 giorni per poter fornire ulteriori integrazioni.

“La gestione della documentazione clinica imporrà in qualche modo una riorganizzazione all'interno delle strutture sanitarie, comportando quindi un ulteriore sforzo rispetto a quello che è già stato fatto finora per potersi adeguare, ad esempio, al fascicolo sanitario elettronico. Quindi – evidenzia Macrì – dovranno essere riorganizzati i vari processi di gestione interna delle diverse strutture per riuscire a ottimizzare sia l'utilizzo delle risorse disponibili, sia gli obblighi di trasparenza e sicurezza in materia di documentazione sanitaria che il Gdpr impone”.



## IN EQUILIBRIO TRA DIVERSI OBBLIGHI

In questa panoramica generale riguardante gli eventuali adeguamenti della legge Gelli rispetto al nuovo regolamento europeo Macrì segnala altri due aspetti delicati per cui sarà un necessario coordinamento con il Gdpr. Il primo è quello che impone alle strutture sanitarie l'obbligo di pubblicazione di tutti i dati di risarcimento che sono stati erogati nell'ultimo quinquennio dall'azienda. “Sotto questo profilo – spiega l'avvocato – sarà decisivo il lavoro fatto a livello organizzativo per riuscire a garantire un coordinamento adeguato tra la tutela della riservatezza e dei dati personali, e il rispetto dell'obbligo di pubblicazione dei dati stessi”.

L'altro aspetto che secondo Macrì è da tenere in considerazione, pensando soprattutto alle coperture assicurative delle strutture sanitarie (anche sotto il profilo del Gdpr) è quello relativo al *data breach*, cioè la violazione o l'incur-

sione da parte di hacker negli archivi della struttura medica. Il Gdpr obbliga alla notifica della violazione all'autorità di controllo che deve avvenire “senza ritardo” e, ove possibile, entro 72 ore, con il contestuale obbligo di comunicazione all'interessato.

## NECESSARIA UN'ADEGUATA FORMAZIONE

Come accennato l'avvocato Ernesto Macrì riveste il ruolo di docente in diversi appuntamenti formativi organizzati dal Cineas, che proprio oggi dà avvio al corso *La cyber sicurezza in sanità*. I docenti del corso, della durata di otto ore, sono tutti professionisti del settore medico-legale, cyber security, insurance e gestione del rischio: forniranno le competenze di base per gestire le potenziali vulnerabilità degli strumenti tecnologici e dei processi di cura, nell'ambito della prevenzione dei rischi.

Il prossimo corso breve del Cineas in ambito sanitario si chiamerà *Responsabilità professionale e gestione del rischio assicurativo in ambito sanitario*, e si svolgerà il 14 settembre. Ulteriori dettagli sono disponibili sul sito del consorzio: <https://www.cineas.it/corsi-brevi/>

## Innovazioni nell'assicurazione obbligatoria per la Rca

Dopo aver trattato il tema degli sconti obbligatori secondo i più recenti regolamenti e provvedimenti dell'Ivass, proseguiamo in questo numero con l'approfondimento per quanto concerne l'attestato di rischio dinamico

### SECONDA PARTE

Con Provvedimento n. 71 del 16 aprile 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, recante modifiche al regolamento Ivass n. 9 del 19 maggio 2015 e al provvedimento Ivass n. 35 del 19 giugno 2015, l'Istituto di vigilanza ha introdotto una nuova disciplina dell'attestato di rischio, il c.d. Attestato di rischio dinamico.


Tale provvedimento, composto da cinque articoli, è andato a completare il più ampio processo di dematerializzazione dell'attestato di rischio avviato con l'emanazione del regolamento Ivass n. 9 del 19 maggio 2015. Le modifiche al regolamento Ivass n. 9 del 19 maggio 2015 sono contenute nell'art. 1 del provvedimento e riguardano:

- la previsione del rilascio dell'attestato di rischio per tutte le polizze, a prescindere dalla formula tariffaria con la quale è stato sottoscritto il contratto;
- la modifica della *Tabella di sinistrosità pregressa* e la sua progressiva estensione fino a 10 anni;
- l'introduzione dello *lur* (identificativo univoco del rischio) all'interno dell'attestato di rischio;
- ulteriori disposizioni in materia di privacy richieste dall'autorità di vigilanza competente;
- l'abrogazione, a decorrere dall'entrata in vigore del provvedimento, delle norme relative a casi specifici di rilascio dell'attestato di rischio, la cui disciplina è stata più organicamente ricollocata nell'ambito del provvedimento sulle regole evolutive delle classi di conversione universale;
- l'armonizzazione delle disposizioni concernenti i sinistri che devono essere riportati nell'attestato.

#### LE DISPOSIZIONI SULLA BANCA DATI

Le modifiche al provvedimento Ivass n. 35 del 19 giugno 2015 sono contenute nell'art. 2 del provvedimento, e riguardano l'inclusione nella banca dati degli attestati di rischio dei sinistri pagati tardivamente e di quelli relativi a polizze di durata temporanea, nonché la comunicazione delle informazioni tra imprese di assicurazione concernenti i sinistri pagati tardivamente.

Le restanti disposizioni provvedono a sostituire l'allegato 1 al provvedimento Ivass n. 35 del 19 giugno 2015 per adeguare il tracciato record di alimentazione della banca dati alle mutate esigenze contemplate dall'attestato dinamico (art. 2bis) e a disporre obblighi di informativa in capo alle imprese



di assicurazione, al fine di rendere noto agli assicurati il contenuto delle disposizioni contenute nel provvedimento (art. 3). L'art. 4, infine, stabilisce l'entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, salvo per le disposizioni in materia di attestato dinamico relative ai contratti a *franchigia* e *tariffa fissa* e allo *lur*, che entrano in vigore il 1° giugno 2018, per i contratti in scadenza dal 1° agosto 2018, e le disposizioni relative alla gestione dei sinistri delle polizze di durata temporanea e dell'estensione a dieci anni della *tabella di sinistrosità pregressa*, che entrano in vigore il 1° gennaio 2019.

Ivass è intervenuta perché vi era la necessità di adeguare la normativa secondaria e la disciplina tecnica della banca dati degli attestati di rischio all'esigenza di valutare correttamente la sinistrosità dell'assicurato anche sulla base dei sinistri pagati fuori dal periodo di osservazione di cui alla lettera j) dell'art. 1 del regolamento Ivass n. 9 del 19 maggio 2015, ovvero pagati dopo la scadenza del contratto, laddove, alla scadenza del contratto, l'assicurato avesse cambiato compagnia (c.d. sinistri pagati tardivamente).

In precedenza, i sinistri pagati fuori dal periodo di osservazione o dopo la scadenza del contratto, non concorrevano a valorizzare la corretta sinistrosità dell'assicurato, quando lo stesso cambiava compagnia di assicurazione alla scadenza della polizza. (continua a pag. 4)

(continua da pag. 3)

## IL RUOLO DIRIMENTE DELLO IUR

Tramite il nuovo processo informatico introdotto, le imprese hanno la possibilità di aggiornare la posizione di rischio relativa a un assicurato con i movimenti derivanti da tutti i sinistri, compresi quelli pagati parzialmente, anche al di fuori del periodo di osservazione o comunque dopo la scadenza di contratto, e anche quando il cliente cambia impresa.

A tal fine viene utilizzato lo Iur, *Identificativo univoco di rischio*, ovvero un codice determinato dall'abbinamento tra il proprietario, o altro avente diritto ai sensi dell'art. 6, comma 1 del regolamento Ivass n. 9 del 19 maggio 2015, e ciascun veicolo di sua proprietà o detenuto a titolo di usufrutto, locazione finanziaria e patto di riservato dominio.

Lo Iur identifica univocamente ciascuna unità di rischio e consente di gestire nell'ambito della banca dati i movimenti di aggiornamento dell'attestato finora gestiti mediante interventi manuali:

- sinistri pagati tardivamente: ovvero sinistri relativi a polizze di durata annuale (o annuale più frazione di anno) che non vengono registrati nell'attestato o perché pagati, anche parzialmente, dopo il termine del periodo di osservazione (vale a dire, attualmente negli ultimi 60 giorni di vigenza del contratto) oppure perché pagati anche parzialmente, qualunque ne sia il motivo, dopo la scadenza del contratto e sfuggono all'attestato di rischio qualora l'assicurato cambi compagnia;
- eliminazione di un sinistro dalla tabella di sinistrosità pregressa perché impropriamente rilevato dalla compagnia oppure perché riscattato dall'assicurato;
- riapertura di un sinistro chiuso senza seguito in precedenza;
- modifica della tipologia di sinistro nel tempo: es. da sinistro con soli danni a cose a sinistro misto con danni anche alla persona;
- modifica della percentuale di responsabilità e/o della situazione di responsabilità (es. da maggioritaria a paritaria o viceversa);
- sinistri relativi a polizze di durata temporanea: qualora, successivamente alla stipula della polizza di durata temporanea venga sottoscritta una copertura annuale o di anno più frazione, i sinistri con responsabilità che abbiano interessato tali polizze saranno riportati nell'attestato di rischio rilasciato dall'impresa che per prima assumerà il rischio.

In caso di sinistro pagato tardivamente, il sistema consente di gestire i sinistri pagati fuori del periodo di osservazione, che vengono recuperati e presi in gestione dalla banca dati (c.d. riciclo).

Secondo tale modalità il sistema verifica nella banca dati **Sita** – coperture assicurative, tramite l'Identificativo univoco di rischio, se il rischio, cui il sinistro si riferisce, continua a essere assicurato dall'azienda o se è scaduto.



del contratto il rischio è stato assicurato da una nuova impresa. In ogni caso, il sinistro viene comunicato all'impresa che ha in carico il rischio consentendo la valorizzazione nell'attestato. In definitiva, questo provvedimento dovrebbe consentire di valutare con maggiore precisione la sinistrosità dell'assicurato.

## UNA PIÙ COMPLETA CONOSCENZA DEI SINISTRI

L'attestato di rischio, e quindi il premio assicurativo, terrà conto anche dei sinistri pagati a ridosso o dopo la scadenza del contratto, anche laddove l'assicurato abbia cambiato compagnia (c.d. sinistri pagati tardivamente).

Si confida dunque che con tale provvedimento venga completato il passaggio alla banca dati degli attestati di rischio di tutti i sinistri a prescindere dal periodo di accadimento e di pagamento e dal tipo di contratto cui sono riferiti.

L'introduzione di queste nuove norme dovrebbe consentire una più equa tariffazione dei premi Rc auto, soprattutto a beneficio degli automobilisti virtuosi, eliminando quindi possibili arbitraggi ed elusioni consentiti dalle differenti interpretazioni della regolamentazione preventiva.

Tenuto conto della necessità di definire soluzioni tecniche rivolte alle imprese che alimentano la banca dati, il processo di analisi ha comportato per l'Ivass un approccio che tenesse conto delle esigenze tecniche rappresentate e dei relativi tempi di attuazione. I benefici per il mercato dell'introduzione delle norme in commento, tenuto anche conto dei comportamenti virtuosi che potranno essere determinati dalla corretta rilevazione della sinistrosità, dovrebbero compensare ampiamente gli impatti sui processi organizzativi aziendali delle imprese.

**Marco Rodolfi,  
Studio Mrv**

*(La sintesi delle quattro parti di questa analisi è stata pubblicata su Insurance Review di giugno 2018, a introduzione dello speciale dal titolo "Nuova Rca, una radiografia normativa". La prima parte è stata pubblicata su Insurance Daily di martedì 12 giugno. La terza parte sarà pubblicata su Insurance Daily di domani, giovedì 14 giugno).*

## Insurance Daily

**Direttore responsabile:** Maria Rosa Alaggio [alaggio@insuranceconnect.it](mailto:alaggio@insuranceconnect.it)

**Editore e Redazione:** Insurance Connect Srl – Via Montepulciano 21 – 20124 Milano

**T:** 02.36768000 **E-mail:** [redazione@insuranceconnect.it](mailto:redazione@insuranceconnect.it)

Per inserzioni pubblicitarie contattare [info@insuranceconnect.it](mailto:info@insuranceconnect.it)

Supplemento al 13 giugno di [www.insurancetrade.it](http://www.insurancetrade.it) – Reg. presso Tribunale di Milano, n. 46, 27/01/2012 – ISSN 2385-2577